



# REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

|  |
|--|
| <b>Modello B</b><br>(Atto<br>d'iniziativa<br>delle Strutture<br>dirigenziali<br>che non ha<br>oneri<br>finanziari) |
|--|

**Seduta del 30-04-2019**

**DELIBERAZIONE N. 134**

**OGGETTO: LEGGE 157/92 E L.R. 19/93 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE CONTENENTE LE LINEE GUIDA PRELIMINARI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE NELLA REGIONE MOLISE.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno trenta del mese di Aprile dell'anno duemiladiciannove nella sede del Consiglio regionale con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

| N. | Cognome e Nome    | Carica          | Presente/Assente |
|----|-------------------|-----------------|------------------|
| 1  | TOMA DONATO       | PRESIDENTE      | Presente         |
| 2  | COTUGNO VINCENZO  | VICE PRESIDENTE | Presente         |
| 3  | MAZZUTO LUIGI     | ASSESSORE       | Presente         |
| 4  | CAVALIERE NICOLA  | ASSESSORE       | Presente         |
| 5  | DI BAGGIO ROBERTO | ASSESSORE       | Presente         |
| 6  | NIRO VINCENZO     | ASSESSORE       | Presente         |

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO

### SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 177 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-ATTIVITA' VENATORIA;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-ATTIVITA' VENATORIA - MASSIMO PILLARELLA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta all'ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

### **DELIBERA**

1. di approvare il disciplinare contenente le linee guida preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise, allegato al presente atto sotto la lettera "A";
2. di demandare agli Ambiti Territoriali di Caccia competenti per territorio la predisposizione di tutti gli atti consequenziali;
3. di trasmettere, altresì, il disciplinare di cui al predetto allegato "A" alle associazioni venatorie locali e agli organi istituzionalmente competenti in materia;
4. di assoggettare il presente atto agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nonché al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva";
5. di pubblicare il presente atto sito web, sul Burm, integralmente, e nell'albo Pretorio on-line della Regione Molise;
6. di dare atto che il presente atto soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Oggetto: Legge 157/92 e ss. mm. ii. Legge Regionale n. 19/93 e ss. mm. ii. – Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise.

#### **Premesso che:**

- l'art. 1 comma 2 della Legge 157/92 e ss.mm.ii. stabilisce che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole;
- l'art. 1 comma 1 della Legge Regionale 19/93 e ss. mm. ii. disciplina l'esercizio della caccia nell'ambito regionale al fine di proteggere e salvaguardare il patrimonio faunistico, nonché la tutela dell'agricoltura e dell'ambiente
- il Piano faunistico Regionale 2016/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 359 del 29/11/2016, fissa, tra l'altro, i criteri e gli obiettivi previsti nell'ambito della gestione della specie cinghiale;

**Visti** i dati relativi alle richieste di risarcimento danni alle colture agricole e ai sinistri stradali, causati da cinghiali, inoltrate negli ultimi anni alla struttura regionale competente;

**Ritenuto** necessario emanare specifiche disposizioni che consentano di avere prontezza della presenza della specie cinghiale sul territorio e dei capi prelevati, nonché di garantire maggiore sicurezza a tutti coloro che svolgono attività lavorative o ricreative all'interno di aree destinate alla caccia al cinghiale;

**Visto** l'allegato "A" al presente atto contenente le linee guida preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise.

**Visto** il parere favorevole rilasciato dalla Consulta Regionale della Caccia nella seduta del 15/04/2019.

**Viste;**

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell'apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale per la salute;

**Vista** la L. n° 157/92 e ss.mm.;

**Vista** la L.R. n° 19/93 e ss.mm.;

### **TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

1. di approvare il disciplinare contenente le linee guida preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise, allegato al presente atto sotto la lettera "A";
2. di demandare agli Ambiti Territoriali di Caccia competenti per territorio la predisposizione di tutti gli atti consequenziali;
3. di trasmettere, altresì, il disciplinare di cui al predetto allegato "A" alle associazioni venatorie locali e agli organi istituzionalmente competenti in materia;
4. di assoggettare l'atto scaturente dal presente documento istruttorio:
  - agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  - al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva";
  - agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm integralmente e nell'albo Pretorio on-line della Regione Molise;
5. di dare atto che l'atto scaturente dal presente documento istruttorio soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
ANTONIO RAUSO

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE  
DELLE POLITICHE EUROPEE PER  
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA-  
ATTIVITA' VENATORIA  
Il Direttore  
MASSIMO PILLARELLA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO  
VINCENZO ROSSI**

**IL PRESIDENTE  
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

## **ALLEGATO A**

### **Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise**

*(Sus Scrofa)*

## **INDICE**

- Art. 1 Finalità'**
- Art. 2 Costituzione, funzioni e compiti delle squadre**
- Art. 3 Particolari compiti del capo squadra**
- Art. 4 Registro di caccia**
- Art. 5 Vigilanza**
- Art. 6 Sanzioni**
- Art. 7 Norme finali e transitorie**

## Art.1

### Finalità'

1. Il presente Disciplinare regola la gestione faunistico-venatoria della specie "Cinghiale", nel rispetto e in attuazione dei principi di cui alla Legge 157/92 e della L.R. 19/93, al fine di avere nozione della presenza dei cacciatori sul territorio, del prelievo sulla specie, garantire maggiore sicurezza ai partecipanti e a coloro che "vivono" l'ambiente, in maniera particolare il bosco, come luogo di svolgimento di attività ricreative e/o sportive, oltre a contenere i danni arrecati dal suide alle colture agrarie sul territorio regionale. In particolare con la gestione si persegue l'obiettivo del riequilibrio della specie, attraverso ogni utile iniziativa destinata a creare una densità compatibile con lo sviluppo sostenibile del territorio e con i soggetti che operano sullo stesso, tenendo conto dei criteri e degli obiettivi previsti nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.

## Art.2

### Costituzione, funzioni e compiti delle squadre

1. Le squadre dovranno avere una propria denominazione ed un eventuale logo di riconoscimento, oltre ai dati completi del caposquadra e vice caposquadra vicario, depositato presso il competente A.T.C. entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione di detto disciplinare che avverrà con delibera di Giunta Regionale, e messa a conoscenza mediante i mezzi di massa. Per gli anni a seguire le richieste di iscrizione o riconferme devono pervenire entro e non oltre il **31 (trentuno) maggio** di ogni anno e saranno composte da un minimo di 8 (otto) componenti per le battute nei giorni festivi e prefestivi e almeno 5 (cinque) componenti per le battute nei giorni feriali fino ad un massimo di 30 (trenta) cacciatori, compresi i battitori e conduttori di cani. Uno stesso nominativo può far parte solamente di una squadra, o limitatamente essere ospite in altre squadre.
2. Ogni squadra dovrà avere un capo squadra, e un vice capo squadra vicario il quale è tenuto a predisporre l'elenco dei componenti, completo delle generalità in ordine di responsabilità, data di rilascio e numero di porto d'armi.
3. L'iscrizione al registro dell'ambito territoriale di caccia deve essere richiesto dal capo squadra mediante la compilazione di un apposito modello predisposto dallo stesso A.T.C. ed inoltrato allo stesso di competenza nel quale ricade la propria residenza anagrafica.
4. La squadra potrà ospitare un numero massimo di 10 (dieci) cacciatori, di cui non più di 3 (tre) extra regionali muniti di regolare iscrizione all'A.T.C. in cui viene effettuata la battuta e numero 7 (sette) cacciatori residenti nella Regione Molise.
5. Gli ospiti non concorrono a determinare il numero minimo necessario per la composizione della squadra.
6. L'elenco di cui al punto 2 dovrà essere trasmesso all'A.T.C. competente per territorio, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della stagione venatoria al cinghiale. Ogni elenco dovrà riportare il timbro di accettazione della rispettiva A.T.C. e copia dello stesso dovrà essere custodita dal capo squadra (o vice) per essere esibita in caso di controllo da parte del personale di vigilanza. L'elenco potrà essere modificato, per una sola volta, comunque, prima dell'inizio del periodo di caccia al cinghiale. In tale caso lo stesso dovrà essere

trasmesso all'A.T.C. territorialmente competente per il relativo aggiornamento. In via eccezionale è consentito integrare tale elenco anche durante il periodo di caccia al cinghiale, al fine di garantire ai cacciatori residenti nella Provincia territorialmente competente che hanno acquisito il porto d'armi per la prima volta, o per cambio di residenza, dopo la data di inizio del predetto periodo, di essere inseriti nelle relative squadre.

7. Il capo squadra organizza e dirige le battute, studiando ed attuando tutti gli accorgimenti atti a garantire lo svolgimento ordinato della cacciata.

### **Art. 3**

#### **Particolari compiti del capo squadra**

1. Il capo squadra o il suo vice, dopo aver constatato la regolare costituzione della squadra per quanto riguarda i componenti che dovranno comparire nell'elenco presentato all' A.T.C., assegna le "poste" ai partecipanti e può dare inizio alla battuta non prima delle ore 9 (nove) a partire dal primo novembre.
2. Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla vigente normativa sanitaria dei suidi abbattuti si rimanda all' Art. 13 (disposizioni particolari del calendario venatorio).
3. Obbligo di fare apporre bottoni auricolari – fascette sui capi abbattuti.

### **Art. 4**

#### **Registro di caccia**

1. Al fine di conoscere le reali potenzialità faunistico-ambientali della specie cinghiale, all'inizio del periodo di caccia gli AATTCC competenti per territorio consegneranno, ad ogni capo squadra, un registro appositamente vidimato ed un quantitativo di bottoni auricolare/fascette numerati da apporre sui capi abbattuti.
2. Nel predetto registro, il capo squadra dovrà segnare, alla fine di ogni giornata di caccia, quanto segue:
  - ✓ località della battuta e del prelievo;
  - ✓ numero di eventuali capi abbattuti;
  - ✓ dati e caratteristiche morfometriche presunti (peso, età, sesso, ecc.) di ogni singolo capo;
  - ✓ numero progressivo del bottone auricolare/fascette apposto sul capo abbattuto;
3. Tale registro dovrà essere custodito dal capo squadra per essere esibito in caso di controllo da parte degli agenti di vigilanza e riconsegnato agli AATTCC competenti per territorio, contestualmente ai bottoni auricolari/fascette rimasti, entro il 31 marzo..
4. La mancata riconsegna del registro e dei suoi allegati, entro il termine di cui sopra, comporta l'esclusione del capo squadra dalla caccia al cinghiale a squadre per n. 20 (venti) battute a valere nell'annata venatoria successiva.
5. Entro 30( trenta) giorni dalla riconsegna, gli AATTCC trasmetteranno copia dei su detti registri alla Regione.

### **Art. 5**

#### **Vigilanza**

1. I soggetti individuati all'art. 27 della Legge 157/92, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza al presente Disciplinare.

### **Art. 6**

#### **Sanzioni**

1. Fermo restando le sanzioni penali e amministrative di ordine generale stabilite dagli art. 30 e 31 della L. 157/92 e le relative sanzioni accessorie previste dall'art. 32 della stessa legge, l'inosservanza delle presenti disposizioni, non rientranti nelle fattispecie sopra richiamate, determina l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 1/Bis della L.R. 19/93 e ss.mm. e ii..
2. La sanzione si applica nello specifico e in concorso, al partecipante alla battuta in cui è stata accertata la violazione, ad eccezione dei casi per i quali l'infrazione è attribuibile alle funzioni (ex Art. 3-4)proprie del capo squadra.

### **Art. 7**

#### **Norme finali e transitorie**

1. Il presente disciplinare potrà subire modifiche e/o integrazioni successive.
2. Per quanto non contemplato nel presente Disciplinare valgono le norme della Legge 157/92 e ss.mm. e della L.R. 19/93 e ss.mm. e il calendario venatorio.